



Ministero della Giustizia

Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di L'Aquila

Area III - Contabilità

Prot. n. 1197 /Rag.

L'Aquila, lì 02/09/2019

Al Sig. Presidente del
TRIBUNALE PENALE di
L ' A Q U I L A

Al Sig. Presidente del
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di
L ' A Q U I L A

Al Sig. Presidente della
CAMERA PENALE di
L ' A Q U I L A

Al Sig. Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
L ' A Q U I L A

Oggetto: Stipula convenzione giustizia riparativa.

Ai fini della prestazione del lavoro di Pubblica Utilità, del lavoro di Pubblica Utilità nell'ambito della Messa alla prova, dell'attività ripartiva per le persone condannate, questa Direzione ha sottoscritto una convenzione con l'Aquilana Società Multiservizi S.p.A., che si allega alla presente a fine conoscitivo.

Cordiali saluti.



IL DIRETTORE
Dott.ssa Luana Tunno

alla base della condotta sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale".

- l'art. 168 bis del codice penale – Sospensione del procedimento con Messa alla Prova prevede tra le varie disposizioni che "... l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento del programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ..."; la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che può essere prestato presso Enti e/o Associazioni di Volontariato;
- art. 464 bis e seguenti del codice di procedura penale prevede, comma 2 b) " prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando che a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti il lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale.";
- la legge 266/91 " legge quadro sul volontariato " e la legge 383/00 sulle " associazioni di promozione sociale ";

CONSIDERATO che l'U.E.P.E. contribuisce a realizzare percorsi di osservazione, trattamento, riabilitazione, reinserimento sociale nei confronti di persone imputate e/o condannate, in detenzione o in misura alternativa, con attenzione, anche, alla dimensione della riparazione del danno conseguente alla commissione del reato;

CONSIDERATO che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può costituire:

- una forma di riparazione che il condannato pone in essere verso la collettività, quale parte offesa del fatto criminoso;
- un'azione riparatoria concordata tra vittima e reo quale risultato di un incontro di mediazione cui gli stessi abbiano consensualmente aderito;
- un'attività di indubbia valenza per il reo, in quanto effetto e momento di un processo dinamico di reintegrazione sociale, considerato quale atto teso a rinsaldare il patto di cittadinanza;

CONSIDERATO che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso Comuni, Province, Associazioni ed Enti;

CONSIDERATO che la ASM S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico incaricata del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e di igiene ambientale per il Comune di L'Aquila;

PRECISATO che non rientrano nella presente convenzione borse di lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

CONSIDERATO che il progetto individuale definito con il condannato e dallo stesso sottoscritto, deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1- Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di:

- promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale e/o in messa alla prova / lavoro di pubblica utilità;
- promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
- favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti in esecuzione di pena / imputati che abbiano aderito ad un progetto riparativo;

Articolo 2- impegno delle parti

L'U.E.P.E. si impegna a:

- collaborare con ASM S.p.A. per sensibilizzare l'ambiente in cui i condannati / imputati saranno inseriti,
- segnalare ad ASM S.p.A. il nominativo di ogni soggetto sottoposto a messa alla prova, lavoro di pubblica utilità e/o in misura alternativa che aderisce all'attività a favore della collettività, previa acquisizione dell'impegno scritto dell'interessato, e dell'autorizzazione dello stesso ad utilizzare i dati sensibili. Per tutti i soggetti verrà fornita una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e la qualifica professionale della stessa, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione;
- comunicare il nominativo dell'assistente sociale incaricato di seguire il soggetto sottoposto a messa alla prova e/o a misura alternativa alla detenzione con cui l'Associazione può rapportarsi per ogni eventuale necessità ;
- preparare ed accompagnare l'accoglienza del soggetto nella struttura individuata offrendo ogni necessario supporto;
- partecipare a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento affrontando i problemi che possano eventualmente insorgere tra il soggetto e il contesto in cui è inserito.

L' Aquilana Società Multiservizi S.p.A., dal canto suo, si impegna a:

- collocare presso le proprie strutture l'utente ammesso in attività di riparazione per le finalità di cui all'art. 1;
- prevedere per ogni singolo soggetto la presenza di un referente che affianchi la persona nel suo

inserimento, lo supporti nello svolgimento del compito affidatogli e mantenga i rapporti con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna;

- collaborare con l'U.E.P.E. nel redigere un progetto individuale per ogni singolo utente che contempli l'attività di riparazione, il luogo in cui si svolge, il numero di ore e le modalità, progetto che verrà sottoscritto dall'interessato;
- verificare con cadenza periodica prestabilita, o ogni qualvolta necessario, con l'U.E.P.E. e l'utente l'andamento dell'inserimento, per valutare l'opportunità di eventuali variazioni dell'attività, la sua prosecuzione o l'eventuale interruzione;
- comunicare trimestralmente all'U.E.P.E. le presenze dell'utente;
- segnalare tempestivamente - e prima di una eventuale rescissione del contratto - eventuali assenze, inadempienze o comportamenti non idonei dell'utente;
- rilasciare all'utente un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata;
- formare l'utente per l'attività lavorativa di riparazione specificando che le ore di formazione non saranno computate nel monte ore che il soggetto assegnato dovrà espletare all'interno della struttura;
- a provvedere alle **coperture assicurative** previste dalla normativa vigente per tutti i soggetti inseriti nell'associazione su segnalazione dell'U.E.P.E. di L'Aquila direttamente e/o a carico dell'interessato.

Articolo 3 – Durata e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione. E' da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria ordinaria - Foro di L'Aquila.

L'Aquila, lì 30 Agosto 2019

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
dell'Aquilana Società Multiservizi S.p.A.

Dott. Lanfranco Massimi



Per IL DIRETTORE
dell'Ufficio di Esecuzione
Penale Esterna di L'Aquila
Dott.ssa Luana Tunno

Dott.ssa Luana Tunno

CONVENZIONE TRA L'UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI L'AQUILA

E

ASM AQUILANA SOCIETA' MULTISERVIZI S.P.A.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di L'Aquila, di seguito denominato U.E.P.E., (codice fiscale 93004050667), nella persona della Dott.ssa Luana Tunno, facente funzioni del Direttore Dott.ssa Alessandra Menina Aloisi, elettivamente domiciliata ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Ufficio, in via Pescara n. 2 L'Aquila,

E

l'Aquilana Società Multiservizi S.p.A. (codice fiscale 01413740661), rappresentata dall'Amministratore Unico Lanfranco Massimi, nato a L'Aquila, il 25 ottobre 1968 ed ivi residente, frazione Assergi, SS 17 bis n. 21, società a capitale interamente pubblico, concordano che il recupero ed il reinserimento sociale di persone coinvolte in attività criminose, passa anche attraverso la partecipazione di istituzioni ed associazioni, al fine di sostenere la costituzione di legami sociali improntanti alla solidarietà,

Visto:

- l'articolo 27 della Costituzione che recita: " Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.";
- la legge n. 354/75, recante norme sull'ordinamento penitenziario, e successive modifiche, prevede all'articolo 47 che "..... l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato....";
- il decreto del Presidente della Repubblica 230/ 2000, riguardante il regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, che prevede:
 - all'articolo 1 che " il trattamento rieducativo è diretto a promuovere un processo di modificazione delle Condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale ",
 - all'articolo 27 che la persona giunga ad una " riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni, e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa ",
 - all'articolo 68, che le direzioni di Istituti e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa,
 - all'articolo 118, che gli operatori degli U.E.P.E. si adoperino a favorire "una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati